








<p>3. Le violazioni delle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del dipendente l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.</p>			<p><b>Art. 2 - Durata del contratto</b></p>	
			<p>1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato decorre dal 16 luglio 2020.</p>	
<p><b>Art. 12 - Disciplina</b></p>			<p><b>Art. 3 – Inquadramento professionale</b></p>	
<p>1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro, collettivo e individuale, potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni e in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia.</p>			<p>1. Il dipendente è inquadrato nella categoria giuridica con la posizione economica e il profilo professionale di cui all'ordinamento professionale del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 e così indicati:</p> <p>a) CATEGORIA GIURIDICA = C</p> <p>b) POSIZIONE ECONOMICA =C1</p> <p>c) PROFILO PROFESSIONALE= Istruttore amministrativo contabile.</p>	
<p><b>Art. 13 - Trattamento dei dati personali</b></p>			<p>2. Ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., il datore di lavoro potrà adibire il dipendente a ogni mansione della categoria</p>	
<p>1. I dati personali conferiti saranno trattati nell'ambito dell'attività di gestione del rapporto di lavoro per l'assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali fiscali e contabili e per tutte le altre operazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi che lo disciplinano. L'eventuale trattamento dei dati personali avviene secondo quanto stabilito in conformità alla normativa vigente in materia.</p>			<p>nella quale è inserito il dipendente medesimo, purché professionalmente equivalente. L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro.</p>	
<p><b>Art. 14 - Foro competente</b></p>			<p><b>Art. 4 - Trattamento economico</b></p>	
<p>1. Il foro competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Cagliari in funzione di giudice del lavoro.</p>			<p>1. Il trattamento economico annuo dipendente è quello previsto dal vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni locali, con riferimento alla categoria di</p>	
<p><b>Art. 15 - Oneri e spese contrattuali</b></p>			<p>inquadramento, indicata nel precedente art. 3;</p>	
<p>1. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972. n. 642 e dell'Imposta di registrazione, ai sensi dell'articolo 10 della Tabella allegata al D.P.R, 26 aprile 1986, n. 131.</p>			<p><b>Art. 5 - Sede di lavoro</b></p> <p>1. La sede dell'attività lavorativa è circoscritta negli ambiti territoriali del Comune di Settimo San Pietro.</p>	
<p><b>Art. 16 - Clausola antipantouflage</b></p>			<p><b>Art. 6- Orario di lavoro</b></p>	
<p>1. Nel rispetto del Piano Anticorruzione, ai sensi dell'art.53 comma 16-ter del</p>			<p>1. L'orario di lavoro è stabilito dal C.C.N.L., attualmente è previsto in 36 (trentasei) ore settimanali ed è articolato in funzione delle esigenze di</p>	
<p>6</p>			<p>3</p>	